

www.cittadellenergia.ch
www.svizzeraenergia.ch



Regolamento dell'Associazione «Città dell'energia», Svizzera

per l'attribuzione del label Città dell'energia®
a Città e Comuni

Gennaio 2014

Segretariato nazionale dell'Associazione Città dell'energia:
c/o ENCO Energie-Consulting AG, Munzachstrasse 4, CH-4410 Liestal
Tel. +41 (0)61 965 99 00, Fax +41 (0)61 965 99 01
info@energiestadt.ch, www.cittadellenergia.ch

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Introduzione	3
2.	Generalità	3
3.	Il label «Città dell'energia®»	4
3.1	Condizioni per l'attribuzione del label a Città e Comuni	4
3.2	Condizioni per l'attribuzione del label ad associazioni di Comuni	4
3.3	Comune energeticamente consapevole	6
3.4	Utilizzo del label	6
3.5	La «classe GOLD» del label «Città dell'energia®»	7
4.	Gli attori	7
4.1	ARGE SvizzeraEnergia per i Comuni	7
4.2	Associazione Città dell'energia	7
4.3	Distinzione fra l'Associazione e SvizzeraEnergia per i Comuni	8
5.	Procedura di attribuzione del label	10
5.1	Documenti necessari per l'inoltro della richiesta	11
5.2	Richiesta di certificazione	12
5.3	Svolgimento della valutazione	13
6.	Verifica del successo e ricertificazione	14
6.1	Verifica del successo dopo l'attribuzione del label	14
6.2	Esigenze per la ricertificazione	14
7.	Revoca del label	14
8.	Prestazioni delle Città dell'energia	15
8.1	Comunicazione del riconoscimento	15
8.2	Analisi preliminare e sviluppo	15
8.3	Informazione	15
9.	Finanze e contributi	15
9.1	Contributi dei Comuni membri	15
9.2	Prestazioni di consulenza nei Comuni	16
9.3	Costi di verifica	16
9.4	Tasse e contributi per Comuni non svizzeri	16
10.	Modifiche	16
11.	Disposizioni transitorie	16

1. INTRODUZIONE

I Comuni hanno un ruolo particolarmente importante in ambito di politica energetica: le ampie competenze di cui dispongono sono una condizione indispensabile per una sua attuazione efficace. Essi si assumono inoltre la maggior parte dei compiti fondamentali della politica energetica e in molti sono intenzionati ad agire attivamente in questo ambito. I Comuni hanno il vantaggio di essere molto vicini alla popolazione e alle aziende locali e di poter approfittare di reti interne di comunicazione già presenti e ben radicate. Spesso la popolazione e l'economia locale si identificano in modo forte nel proprio Comune. Ne risulta un grande impegno verso obiettivi ideali e/o di tipo finanziario, che offre l'opportunità di attuare in modo ottimale una politica energetica comunale attiva.

Per poter affrontare efficacemente la sfida di una gestione energetica e ambientale, alcuni Comuni e Città decidono di impegnarsi in una politica spontanea, nell'ambito della quale essi stessi definiscono gli obiettivi ed i mezzi per raggiungerli.

Il marchio Città dell'energia[®], in seguito chiamato anche label, è il segno visibile del riconoscimento a questi Comuni e ne simboleggia gli sforzi per introdurre e mantenere un procedimento di gestione ambientale ed energetica. È il riconoscimento per Comuni e Città che soddisfano le condizioni per l'assegnazione, rappresenta la caratteristica che unisce i Comuni esemplari dal punto di vista politico-energetico e, in quanto simbolo esterno visibile, è al contempo lo strumento centrale per la diffusione delle idee.

Il label «Città dell'energia[®]» è un marchio registrato dell'Associazione Città dell'energia e gode dei corrispondenti diritti di protezione.

Per i Comuni che intraprendono il processo di certificazione con l'obiettivo di diventare Città dell'energia[®] e basano la propria politica energetica sulla documentazione e la sistematicità del marchio Città dell'energia ma non hanno ottenuto un punteggio sufficiente per ottenere il label, è disponibile l'offerta «Comune energeticamente consapevole».

2. GENERALITÀ

L'Associazione Città dell'energia detiene tutti i diritti del marchio «Città dell'energia[®]», registrato a livello svizzero nelle quattro lingue nazionali e a livello internazionale. I suoi organi sono responsabili della garanzia di qualità, dello sviluppo continuo e dell'aggiornamento del sistema di certificazione per Città e Comuni.

Il presente regolamento si basa sugli statuti dell'Associazione Città dell'energia, vincolanti in ogni loro aspetto, e ha come obiettivo, oltre a garantire la qualità del label, di assicurare e illustrare la procedura che ne regola l'attribuzione. È parte integrante di questo regolamento il documento «Manuale di Corporate Design Città dell'energia», datato luglio 2013, disponibile al link www.energiestadt.ch/it/comunicazione/logo-manuale-citta-dellenergia.

L'Associazione Città dell'energia possiede la licenza del Forum European Energy Award e.V. Si veda in merito il Regolamento del Forum European Energy Award e.V. del 01.08.2008.

3. IL LABEL «CITTÀ DELL'ENERGIA®»

3.1 CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL LABEL A CITTÀ E COMUNI

Affinché una Città o un Comune possa ottenere il label, deve rispettare le seguenti condizioni:

- Attribuzione formale di un mandato ad una/un consulente accreditata/o Città dell'energia® per l'accompagnamento durante il processo di certificazione e lo svolgimento delle verifiche regolari delle misure politico-energetiche attuate. Se necessario, coinvolgimento di esperte/i che dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie nei singoli settori (ad es. pianificazione, approvvigionamento energetico, mobilità) e selezionate/i dalla lista di esperti gestita da SvizzeraEnergia per i Comuni.
- Istituzione di un gruppo di lavoro/una commissione per l'accompagnamento del processo di certificazione e la concretizzazione del programma.
- Partecipazione all'Associazione Città dell'energia in qualità di membro.
- Sottomissione di una richiesta di certificazione completa (v. 5.1).
- Almeno il 50% delle misure possibili per il comune sono realizzate o decise in modo vincolante a livello di pianificazione.
- Ottenimento del consenso da parte delle istanze responsabili della verifica (auditrici/ore e Commissione del label).

3.2 CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL LABEL AD ASSOCIAZIONI DI COMUNI

Di regola il processo di certificazione dovrebbe essere eseguito da una Comune o una Città singolarmente, il sistema consente tuttavia di certificare anche gruppi di Comuni di piccole dimensioni.

3.2.1 Scopo

La certificazione di più comuni raccolti in un'unione ha lo scopo di:

- permettere che anche i piccoli Comuni (con una popolazione inferiore ai 3000 abitanti) possano partecipare al programma SvizzeraEnergia per i Comuni e alla certificazione con il label «Città dell'energia®».
- promuovere la collaborazione tra i Comuni e un modo di pensare ed agire a livello regionale (quale modello per il futuro).
- dare ai Comuni che si presentano quale parte di una regione la possibilità di profilarsi.
- diffondere ulteriormente le attività del programma SvizzeraEnergia per i Comuni e dell'Associazione.

3.2.2 Definizione e condizioni base per la certificazione di unioni di Comuni

Un'unione di singoli Comuni può essere certificata come Città dell'energia® alle seguenti condizioni:

- I Comuni coinvolti formano un'unità geografica e si profilano in quanto tale.
- Vi sono contratti di collaborazione con ogni comune, con obiettivi collettivi.
- Esiste un'organizzazione comune con incontri regolari delle autorità responsabili.
- Il numero dei Comuni partecipanti non dovrebbe superare la dozzina. Possono essere fatte eccezioni quando la base dell'unione dei Comuni è già costituita da strutture esistenti che ne coinvolgono un numero maggiore (cfr. ultimo punto dell'elenco).
- Il numero di abitanti di ogni singolo Comune coinvolto si situa di regola sotto i 3000. Le unioni possono includere anche Comuni di maggiore dimensione, questi devono svolgere, prima o in contemporanea, un procedimento di certificazione separato. Le prestazioni collettive saranno computate a tutti i Comuni partecipanti.

- Tutti i Comuni dell'unione partecipano al processo, ciò significa che hanno dichiarato il proprio impegno a partecipare, danno un sostegno economico commisurato alle loro possibilità finanziarie e attuano misure nel proprio Comune.
- Eccezioni inerenti il numero massimo dei Comuni partecipanti o la certificazione separata di Comuni con più di 3000 abitanti devono essere approvate dalla Commissione del label sulla base di una richiesta formale (che può essere fatta dalla/dal Consulente Città dell'energia).

3.2.3 Certificazione di un'unione di Comuni

- Per ogni unione di Comuni è richiesto un singolo Management Tool, non è quindi necessario valutare con un'analisi iniziale individuale ogni Comune. I singoli Comuni vengono considerati come singoli quartieri di una grande città.
- Per la computazione delle prestazioni dei singoli Comuni al risultato globale dell'analisi iniziale è disponibile, dal 2014, un assistente di calcolo separato «Hilfestellung Gemeindeverbände zur Bewertungshilfe für Energiestadt-BeraterInnen und AuditorInnen».
- L'unione dei Comuni ha un programma di attività collettivo.
- Le decisioni (ad es. inoltre della richiesta di certificazione e programma di attività) vengono prese insieme e ratificate da tutti i Comuni membri dell'unione.

3.2.4 Ulteriori condizioni

Valgono le condizioni riportate nel capitolo 3.1.

3.2.5 Titolo Unione di Comuni X (sinora Regione «Città dell'energia® X»)

Una regione certificata sino al 2013 incluso può utilizzare il titolo «Regione Città dell'energia® X» (ad es. «Regione Città dell'energia® Valle dell'Albula»). È per contro escluso che singoli Comuni della regione utilizzino il titolo accanto al loro nome (ad es. «Tiefencastel Città dell'energia®»).

Quando la regione ottiene il label, i Comuni che ne fanno parte e sono già certificati rinunciano a fare del marketing come Città dell'energia® individuale.

Alle nuove unioni di Comuni certificate dal 2014 non viene più assegnato il titolo di «Regione Città dell'energia®». La nuova denominazione è uguale a quella dei singoli Comuni: «Città dell'energia®». Il nome dell'unione di Comuni viene inserito al posto di quello della Città dell'energia, ad es. «Città dell'energia®» regione XY oppure «Città dell'energia®» valle XY. Per le «Regioni Città dell'energia®» già certificate si cerca una soluzione consensuale attraverso una fase di transizione a lungo termine.

La denominazione «Regione Città dell'energia®» potrà in futuro essere utilizzata come titolo ufficiale (non come certificazione) dai Comuni facenti parte di una regione, dove tutti i Comuni sono certificati come «Città dell'energia®» e collaborano affrontando i temi energetici in modo collettivo.

Se nell'unione vi sono Comuni con più di 3000 abitanti certificati separatamente, questi hanno il diritto di utilizzare sia il logo Città dell'energia dell'unione sia il proprio logo individuale. Possono ad esempio utilizzare il logo individuale per misure riferite unicamente al loro territorio e quello dell'unione per misure collettive.

Il logo può essere modificato solo nella definizione del nome e nello slogan (non nell'immagine). In questo ambito i Comuni hanno ampia libertà: «Comuni Obwalden» come denominazione, tutti i nomi locali come slogan oppure «Regione Werdenberg» come denominazione e «insieme siamo forti» come slogan. La definizione del nome non può creare confusione, ad. es. «Cantone Obwalden».

Su richiesta da parte dell'unione dei Comuni può essere rilasciato un certificato regionale.

3.3 COMUNE ENERGETICAMENTE CONSAPEVOLE

Comuni e Città che mirano ad avere il marchio Città dell'energia® ma non hanno punti a sufficienza per ottenerlo, hanno la possibilità di richiedere il riconoscimento «Comune energeticamente consapevole».

3.3.1 Condizioni per l'ottenimento del riconoscimento

Per l'assegnazione del riconoscimento devono sussistere diverse informazioni e decisioni da parte dell'esecutivo del comune interessato. In linea di principio vengono utilizzate le medesime basi impiegate per la certificazione con il label «Città dell'energia®»:

- Analisi della situazione iniziale con il Management Tool Città dell'energia.
- Definizione degli obiettivi generali e di un programma di attività di politica energetica.
- Creazione di un gruppo di lavoro nel Comune.
- Decisione dell'esecutivo (richiesta formale all'Associazione per l'ottenimento del riconoscimento)
- Affiliazione all'Associazione (se il Comune non ne fa già parte).

Il Comune può quindi richiedere – sulla base della richiesta formale espressa dalle autorità – di ottenere il riconoscimento «Comune energeticamente consapevole» dopo aver realizzato l'analisi iniziale del processo di certificazione con il marchio «Città dell'energia®». Analogamente alle Città dell'energia, le richieste possono essere inoltrate quattro volte all'anno al segretariato dell'Associazione. La Commissione del label prende atto della richiesta e decide dell'assegnazione del riconoscimento. Nel caso di una decisione positiva, viene concluso un accordo vincolante.

3.3.2 Condizioni per il mantenimento del riconoscimento

I Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento «Comune energeticamente consapevole», si impegnano a:

- sviluppare e applicare i provvedimenti e le attività che gli consentiranno di raggiungere la certificazione con il marchio «Città dell'energia®»,
- comunicare i provvedimenti e le attività svolti,
- verificare ed adeguare annualmente lo sviluppo delle attività in ambito di politica energetica con il consulente Città dell'energia®.

Accanto ad i servizi disponibili grazie all'affiliazione all'Associazione, i Comuni ottengono inoltre:

- un contributo parziale per il riconoscimento «Comune energeticamente consapevole» (Fr. 1500.-),
- il riconoscimento «Comune energeticamente consapevole»,
- l'inserimento sulla carta online,
- le medesime prestazioni che l'Associazione mette a disposizione alle Città dell'energia.

I Comuni hanno il permesso di utilizzare unicamente il logo Città dell'energia® neutrale, possono tuttavia richiedere il riconoscimento Città dell'energia® non appena le condizioni per l'ottenimento del label sono soddisfatte. In quest'ambito riceveranno il restante contributo di Fr. 1500.-.

Il riconoscimento è valido per una durata di 4 anni.

3.4 UTILIZZO DEL LABEL

In linea di principio si desidera che il label venga diffuso, ogni comune certificato con questo marchio è autorizzato ad utilizzarlo nei propri documenti ufficiali e a metterlo a disposizione, a propria discrezione, di aziende e istituzioni locali. Fa stato il «Manuale di Corporate Design Città dell'energia» datato luglio 2013. In caso di controversie è il comitato dell'Associazione a decidere.

Comuni membri non ancora certificati e Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento «Comune energeticamente consapevole» possono utilizzare il logo Città dell'energia® neutrale. Con la richiesta del label, la Città si impegna a mettere a disposizione i risultati per la pubblicazione.

3.5 LA CLASSE «GOLD» DEL LABEL «CITTÀ DELL'ENERGIA®»

I Comuni che hanno raggiunto un grado di realizzazione delle misure di almeno il 75%, possono ottenere il riconoscimento European Energy Award® GOLD. La valutazione viene effettuata da auditrici/ori internazionali, designati dal Forum European Energy Award e.V.. L'Associazione Città dell'energia è membro del Forum eea e.V. Il riconoscimento European Energy Award® GOLD è sempre abbinato al label «Città dell'energia®». I due marchi vengono pertanto anche sempre comunicati insieme (si veda logo combinato «Città dell'energia GOLD» nel documento «Logo Cité de l'énergie®, Manuel» del 29.01.2010).

4. GLI ATTORI

4.1 ARGE SVIZZERAENERGIA PER I COMUNI

Sotto questo nome si sono organizzate le ditte che, su incarico di SvizzeraEnergia, si occupano dell'attuazione delle attività nei Comuni. L'ARGE SvizzeraEnergia per i Comuni è incaricato dall'Ufficio federale dell'energia nell'ambito del programma «SvizzeraEnergia» di occuparsi dell'esecuzione del lavoro in Città e Comuni. Lo strumento chiave di queste attività è il label «Città dell'energia®», che promuove la struttura di una politica energetica sostenibile nei Comuni e la riconosce attraverso un processo di certificazione.

Le attività concrete nei Comuni sono regolamentate tra l'Ufficio federale dell'energia e l'ARGE attraverso un contratto quadro della durata di 5 anni e vengono specificate in dettaglio attraverso un contratto annuale.

4.1.1 Consulenti Città dell'energia®

La consulenza durante il processo di certificazione verso il label «Città dell'energia®» viene effettuata nei Comuni da Consulenti Città dell'energia specificatamente qualificati. Il loro compito è di diffondere il label fra i Comuni e di consigliarli e sostenerli nelle loro richieste e necessità in ambito di politica energetica.

L'accreditamento delle/dei Consulenti è gestito dall'Associazione, che ha incaricato una commissione ad hoc. Gli accreditamenti sono convalidati da SvizzeraEnergia per i Comuni. I colloqui preliminari come anche la formazione, il coordinamento e la supervisione delle/dei Consulenti sono responsabilità di SvizzeraEnergia per i Comuni.

Le/i Consulenti vengono prima accreditati quali "candidate/i" sotto la supervisione di un coach. Dopo una certificazione conclusa con successo vengono accreditati dall'Associazione come Consulenti autonomi.

4.1.2 Gruppo di accompagnamento SvizzeraEnergia per i Comuni

Il comitato dell'Associazione sceglie 5 membri per il gruppo di accompagnamento del programma SvizzeraEnergia per i Comuni.

4.2 ASSOCIAZIONE CITTÀ DELL'ENERGIA

Le attività dell'Associazione si concentrano – con l'obiettivo di separare in modo chiaro il lavoro di consulenza da quello di certificazione – attraverso la Commissione del label e le/gli auditrici/ori, sulla certificazione dei Comuni con il label «Città dell'energia®» e, di conseguenza, sulla garanzia di qualità di questo prodotto.

4.2.1 Membri

Membri dell'Associazione sono le Città, i Comuni e le unioni di Comuni, altre collettività di diritto pubblico e le persone fisiche e giuridiche.

Per le Città dell'energia certificate, le/i consulenti accreditati Città dell'energia® e le/gli auditrici/ori, essere membri dell'Associazione Città dell'energia è obbligatorio.

4.2.2 Comitato

I compiti del Comitato sono definiti nell'art. 5.2 degli statuti. Il comitato sceglie una rappresentanza per il gruppo di accompagnamento di SvizzeraEnergia per i Comuni.

4.2.3 Commissione del label

La Commissione del label è un organo di controllo indipendente. Compiti e competenze sono definiti nell'art. 5.4 degli statuti. Nella Commissione è garantita anche la presenza di rappresentanti regionali, quale commissione tecnica essa deve tuttavia disporre anche di competenze di carattere generale.

La commissione del label decide in ultima istanza dell'attribuzione o del ritiro del label.

4.2.4 Auditrici/ori

Per scaricare la Commissione del label, l'Associazione può designare le/i proprie/i auditrici/ori. Questi vengono accreditati dal Comitato dell'Associazione. Queste/i auditrici/ori elaborano le richieste di certificazione nei/nelle singoli/e Comuni/Regioni a nome della Commissione del label e danno un preavviso di approvazione o rifiuto a quest'ultima. La possibilità di coinvolgere auditrici/auditori nelle riunioni in caso di richieste particolarmente complesse, è a discrezione della Commissione del label.

Le condizioni per l'accREDITAMENTO delle/degli auditrici/auditori sono:

- Conoscenza del contesto della politica energetica comunale e delle misure adeguate da realizzare.
- Competenza professionale negli ambiti dell'energia e della gestione della qualità.
- Esperienza e formazione continua nella moderazione di processi e nel lavoro con i Comuni.
- Ottenimento del label «Città dell'energia®» da parte di almeno un comune accompagnato nel processo di certificazione.
- Affiliazione all'Associazione Città dell'energia.
- Nessun altro mandato da parte del comune da certificare. Vi è tuttavia la possibilità di essere consulente Città dell'energia in un altro comune.


4.3 DISTINZIONE FRA L'ASSOCIAZIONE E SVIZZERAENERGIA PER I COMUNI

La collaborazione fra l'Associazione Città dell'energia e il Programma SvizzeraEnergia per i Comuni è regolata da un accordo comune (sia fra l'Associazione e l'Ufficio federale dell'energia sia fra l'Associazione e SvizzeraEnergia per i Comuni). In breve:

- L'Associazione è proprietaria del marchio «Città dell'energia®» e responsabile per il mantenimento e lo sviluppo di questo label.
- I Comuni attivi dal profilo politico-energetico sono membri dell'Associazione e sottolineano in questo modo il proprio impegno vincolato in favore di una politica energetica sostenibile. In questo modo essi sono legati anche alla garanzia di qualità della politica energetica comunale.
- Nell'ambito del programma SvizzeraEnergia, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) inserisce sul mercato di SvizzeraEnergia per i Comuni il marchio e label «Città dell'energia®».
- Un accordo regola la collaborazione fra l'UFE e l'Associazione e l'utilizzo del label «Energienstadt®/Cité de l'énergie®/Città dell'energia®» da parte dell'Ufficio federale dell'energia (rispettivamente dei suoi mandatori) nell'ambito del programma EnergieSchweiz für Gemeinden, SuisseEnergie pour les Communes, SvizzeraEnergia per i Comuni.
- Mandatario è l'ARGE SvizzeraEnergia per i Comuni, che – in accordo con gli enti degli uffici cantonali dell'energia – si struttura in cinque regioni.
- Il programma SvizzeraEnergia per i Comuni sostiene, tramite consulenti Città dell'energia® accreditati, le Città e i Comuni nella realizzazione di una politica energetica sostenibile ed impiega, in questo ambito, il label «Città dell'energia®».
- Ai Comuni membri dell'Associazione vengono offerti tramite il finanziamento proveniente dalle le tasse d'iscrizionei servizi definiti in collaborazione con SvizzeraEnergie per i Comuni (per es. controllo annuale dei risultati).

5. PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE DEL LABEL

La procedura di certificazione, la verifica della stessa e il monitoraggio del suo sviluppo sono illustrati nel grafico sottostante.



I punti seguenti, inerenti procedura e documenti, concernono soprattutto il decorso dell'audit e la qualità contestuale e formale della documentazione per la certificazione.

5.1 DOCUMENTI NECESSARI PER L'INOLTRO DELLA RICHIESTA

L'istanza di richiesta (domanda) completa è costituita dai seguenti elementi:

- domanda di certificazione con il label
- portrait del Comune
- analisi iniziale e strumenti di lavoro
- risoluzione municipale per la richiesta del label
- programma di politica energetica
- giustificativi e documentazione
- presa di posizione da parte dell'ufficio cantonale dell'energia competente
- rapporto di audit.

L'Associazione Città dell'energia mette a disposizione la rispettiva documentazione. Dal 2014 le richieste devono essere inoltrate con l'eea Management Tool in internet. Eccezioni vengono concesse dal segretariato dell'Associazione Città dell'energia. I dettagli per le/i Consulenti sono disponibili nella guida concernente la richiesta di certificazione.

5.1.1 Richiesta di certificazione con il label

Contiene la valutazione con i giustificativi e tutte le firme e gli impegni nei confronti dell'Associazione (decisione di richiedere il label, affiliazione all'Associazione Città dell'energia).

5.1.2 Portrait del comune

Riporta le informazioni inerenti la struttura e l'organizzazione del Comune, gli attori coinvolti nel procedimento Città dell'energia®, l'organizzazione di approvvigionamento e smaltimento, l'ancoraggio della politica energetica nell'attività comunale, lo sviluppo dei differenti vettori energetici impiegati per gli edifici comunali e le prestazioni particolari.

5.1.3 Analisi preliminare e strumenti di lavoro

Rappresenta l'attuale sviluppo del comune quale Città dell'energia. Documenta la situazione attuale e la valutazione delle misure politico-energetiche realizzate e decise rispettivamente finanziate sulla base del catalogo delle misure Città dell'energia. Descrive gli obiettivi politico-energetici e le misure pianificate nel Comune (programma di politica energetica) ed esprime in questo modo la volontà della Città dell'energia di approfondire il proprio impegno in in questo settore.

Durante l'analisi preliminare e la valutazione delle misure è necessario considerare i seguenti aspetti:

- L'analisi viene eseguita da un consulente Città dell'energia® accreditato dal programma SvizzeraEnergia per i Comuni.
- Gli assistenti alla valutazione sono regolate per la valutazione di potenziali e prestazioni. Eventuali differenze rispetto alle disposizioni in essi definite devono essere motivate. Nell'ambito della valutazione e per l'assegnazione del label non viene premiato il solo rispetto delle disposizioni legislative in vigore. Le basi di valutazione sono disponibili nella guida concernente gli assistenti alla valutazione e ne sono parte integrante.
- Il grado di realizzazione delle misure (pianificato, deciso, eseguito) deve essere documentato in modo chiaro. Solo alle misure pianificate in modo vincolante o per le quali sia già stato definito un budget può essere assegnato un punteggio. Il budget deve essere indicato nel piano finanziario comunale o deve essere stato deciso in modo vincolante dal Municipio e/o dal Consiglio comunale.
- È il Comune e non la/il consulente Città dell'energia o l'istanza d'esame (auditrice/ore e Commissione del label) a dover fornire i giustificativi per i punti assegnati. Dove possibile, i provvedimenti dovrebbero essere quantificati (ad es. il 70% degli edifici comunali sono approvvigionati con cippato).

- Di regola il punteggio massimo per provvedimento definito nel catalogo delle misure non può essere superato. La Commissione del label ha tuttavia la possibilità di valutare un'attività particolarmente significativa con carattere esemplare e di stimolo per gli altri Comuni sino al 100% in più dei punti effettivi, una sola volta per Città dell'energia. In questo caso il Comune deve inoltrare una specifica richiesta corredata dai relativi giustificativi.

Durante l'elaborazione del programma di politica energetica bisogna considerare i seguenti aspetti:

- La validità deve essere di almeno 4 anni (intervallo di tempo sino alla ricertificazione).
- Le misure devono basarsi su obiettivi formulati rispettivamente sulla strategia politico-energetica del comune e devono essere descritte in modo chiaro.
- Le responsabilità devono essere assegnate.
- La realizzazione delle misure deve avere scadenze definite (tappe annuali).
- Per ogni misura devono essere definiti i costi. I mezzi finanziari per la 1a tappa devono essere inseriti nel piano finanziario.

5.1.4 Giustificativi e documentazione, decisioni e prese di posizione

La documentazione e i giustificativi sono costituiti principalmente da:

- Estratto del protocollo della decisione del Municipio/Consiglio comunale di inoltrare la richiesta per l'ottenimento del label.
- Presa di posizione positiva da parte dell'ufficio cantonale dell'energia competente in merito alla richiesta di certificazione.
- Giustificativi numerici e matematici dei dati nel Management Tool.
- Esempi e pubblicazioni inerenti le attività svolte dalla Città dell'energia.

5.1.5 Rapporto di audit

Il rapporto di audit documenta la verifica effettuata dall'auditrice/ore sul posto, nel Comune. È composto dalla parte 1 (verifica e valutazione) e dalla parte 2 (controllo della valutazione). Entrambe le parti devono essere compilate in modo completo dall'auditrice/ore. La richiesta di certificazione può essere inoltrata alla Commissione del label solo quando, anche dopo le correzioni dell'auditrice/ore, la valutazione del grado di realizzazione delle misure è > 50%.

5.2 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

La documentazione completa per la certificazione deve essere inviata sia in formato cartaceo sia in formato elettronico al segretariato dell'Associazione al più tardi entro il termine di consegna prima della rispettiva riunione della Commissione del label. Per la Svizzera tedesca e italiana si fa riferimento alla ENCO AG di Liestal, in Romandia alla SEREC di Vissoie.

Il segretariato dell'Associazione controlla gli aspetti formali e dà ad auditrici/ori e consulenti un feedback. Su domanda della Commissione del label può verificare anche ulteriori aspetti relativi al contenuto della richiesta.

Trägerverein Energiestadt
c/o ENCO Energie-Consulting AG
Munzachstrasse 4
CH-4410 Liestal BL
Tel. +41(0)61 965 99 00
Fax +41(0)61 965 99 01
robert.horbaty@enco-ag.ch

Association Cité de l'énergie
Secrétariat romand
c/o SEREC, Place de la 1, 3961 Vissoie
Tel. +41(0)27 475 60 30
Fax +41(0)27 475 60 31
chauvie@serec.ch

5.3 SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE

Di seguito viene presentato l'iter della valutazione per la certificazione con il label «Città dell'energia®».

La procedura di valutazione per la certificazione eea® GOLD è strutturata in modo simile. Comprende tutti gli elementi presenti nella verifica per il label «Città dell'energia®», ai quali si aggiunge un co-audit a livello internazionale. I Comuni che mirano al riconoscimento eea® GOLD e la cui domanda soddisfa le condizioni richieste (grado di realizzazione di almeno il 75%), devono entrare direttamente nel procedimento di valutazione internazionale eea® GOLD. Nell'eventualità di un risultato non sufficiente per il riconoscimento eea® GOLD, la valutazione, che viene svolta anche secondo i criteri Città dell'energia®, garantisce in concomitanza con il co-audit internazionale l'assegnazione del riconoscimento Città dell'energia®.

5.3.1 Termine di inoltro per le richieste eea® GOLD

Per le nuove certificazioni eea® GOLD deve essere inoltrata una notifica al segretariato della Commissione del label entro la fine di gennaio dell'anno in corso.

La richiesta deve poi essere consegnata dalla/dal Consulente Città dell'energia® al segretariato entro fine marzo.

5.3.2 Scelta di un'/un auditrice/ore

Il comune può scegliere insieme al consulente Città dell'energia una/o delle/gli auditrici/ori accreditati. Per la valutazione internazionale eea® GOLD deve essere designata/o un'/un auditrice/ore internazionale accreditata/o dal Forum eea e.V.

5.3.3 Valutazione preliminare

La richiesta, completa di tutta la documentazione, viene inviata all'auditrice/ore per un valutazione preliminare. Questa/o formula una presa di posizione dettagliata in forma scritta e stabilisce i passi successivi. Nel caso di una valutazione eea® GOLD, essa/egli discute la domanda con le/gli altre/i auditrici/ori designati dal Forum eea e.V. nell'ambito di una giornata di calibrazione internazionale (ha luogo 1 volta all'anno).

5.3.4 Audit di certificazione nel Comune

Unitamente al consulente Città dell'energia®, l'auditrice/ore designata/o rende visita al Comune ed esegue la verifica della documentazione per mezzo di:

- discussioni con il gruppo di lavoro e le autorità del comune
- analisi della documentazione presentata (campioni).

Sulla base della richiesta di assegnazione del label, dei documenti presentati e delle informazioni complementari, l'auditrice/ore redige poi il rapporto di audit definitivo. Con l'approvazione della richiesta da parte dell'auditrice/ore e un grado di realizzazione di almeno il 50%, la domanda può essere inoltrata al segretariato dell'Associazione.

5.3.5 Inoltro della richiesta di certificazione

La richiesta di certificazione deve essere modificata in base alle correzioni dell'auditrice/ore contenute nel rapporto di audit e inoltrata per tempo al segretariato dell'Associazione (v. cap. 5.2), dove verrà verificata in base alla sua completezza e inoltrata poi alle istanze d'esame responsabili.

5.3.6 Seduta della Commissione del label

La richiesta di certificazione e il rapporto di audit vengono inviati ai membri della Commissione del label per una valutazione prima della riunione. È a discrezione della Commissione del label decidere, per questioni che necessitano di chiarimenti, se invitare l'auditrice/ore a prendere parte alla seduta. La Commissione del label verifica le premesse in base a questo regolamento e decide in ultima istanza dell'attribuzione o meno del label «Città dell'energia®».

Il Comune, l'auditrice/ore e la/il Consulente Città dell'energia® vengono informati della decisione da parte del segretariato dell'Associazione.

Il riconoscimento eea® GOLD necessita, oltre all'approvazione della Commissione del label, anche la decisione del Forum eea e.V.

5.3.7 Rinnovo della richiesta

I Comuni la cui richiesta è stata respinta, possono rinnovarla in qualsiasi momento. Il numero di richieste non è limitato. Nell'eventualità di un rifiuto, il Comune viene invitato, in riferimento alle giustificazioni del rifiuto e alle disposizioni corrispondenti, a inoltrare nuovamente la richiesta.

5.3.8 Contatto con i media durante la fase di certificazione

Prima della decisione della Commissione del label, il Comune può informare in merito alla sua candidatura per l'ottenimento del marchio. Le attività di preparazione per l'evento di consegna del label possono già cominciare, l'avvenimento può tuttavia essere comunicato solo dopo aver ottenuto la conferma di assegnazione del marchio da parte della Commissione del label.

6. VERIFICA DEL SUCCESSO E RICERTIFICAZIONE

6.1 VERIFICA DEL SUCCESSO DOPO L'ATTRIBUZIONE DEL LABEL

L'evoluzione e lo sviluppo progressivo delle attività contenute nel programma di politica energetica del Comune vengono annualmente valutati da una/un consulente Città dell'energia® nell'ambito dell'annuale incontro di verifica. Il rapporto elaborato in questo ambito è destinato alle autorità comunali e alla popolazione.

6.2 ESIGENZE PER LA RICERTIFICAZIONE

L'attribuzione del label deve essere confermata dalle istanze di esame ogni 4 anni. Il Comune e la/il Consulente Città dell'energia® responsabile vengono informati per tempo dei termini per la ricertificazione. La procedura e la documentazione necessaria per il re-audit sono le medesime della prima certificazione (v. cap. 5).

7. REVOCA DEL LABEL

Il diritto di utilizzare il label «Città dell'energia®» si estingue di regola dopo 4 anni. Un prolungamento della validità del label può essere eccezionalmente concesso, a condizione che

- la Città dell'energia inoltri una richiesta di rinvio al segretariato dell'Associazione prima dello scadere del termine per la ricertificazione e che in essa esprima la propria volontà di ricertificarsi e i motivi del rinvio
- malgrado il risultato della ricertificazione attesti che le condizioni necessarie per il label non sono più soddisfatte, la documentazione dimostri che la Città si è impegnata sufficientemente per mantenerlo.

Il periodo di prolungamento non può durare più di un anno.

I Comuni hanno la possibilità, dopo un periodo di interruzione, di richiedere nuovamente il label «Città dell'energia®».

8. PRESTAZIONI DELLE CITTÀ DELL'ENERGIA

8.1 COMUNICAZIONE DEL RICONOSCIMENTO

Le Città dell'energia sono tenute a comunicare il proprio riconoscimento con il label «Città dell'energia®» (comunicati stampa, informazioni sulla homepage del comune, ecc.).

Allo scopo di diffondere il marchio, l'Associazione Città dell'energia pubblica inoltre una lista dei Comuni aventi diritto di utilizzare il marchio.

8.2 ANALISI PRELIMINARE E SVILUPPO

I Comuni membri sono tenuti a fornire le seguenti prestazioni:

- Il Comune si impegna ad utilizzare in modo parsimonioso e razionale l'energia e verifica i corrispondenti provvedimenti nel proprio Comune.
- Il Comune esegue annualmente, insieme alla/al consulente Città dell'energia®, una valutazione sommaria della propria politica energetica.

8.3 INFORMAZIONE

I Comuni membri sono invitati a usufruire dei servizi gratuiti offerti dall'Associazione Città dell'energia. Le attuali prestazioni dell'Associazione sono pubblicate sul sito www.cittadellenergia.ch.

9. INANZE E CONTRIBUTI

9.1 CONTRIBUTI DEI COMUNI MEMBRI

Il montante della quota annua versata dai membri viene stabilito dall'Assemblea generale. Per il label «Città dell'energia®» dal 2012 fino a nuovo avviso ammonta a:

- Fr. 600.–, per enti di diritto pubblico fino a 1000 abitanti
- Fr. 1300.–, per enti di diritto pubblico da 1000 a 5000 abitanti
- Fr. 2600.–, per enti di diritto pubblico con più di 5000 abitanti
- Fr. 1000.–, per persone giuridiche di diritto privato
- Fr. 200.–, per persone fisiche.

La quota annua di membro per un'unione di Comuni ammonta al doppio dell'importo stabilito per un comune in base al numero di abitanti, ma al minimo a Fr. 2600.– (fino a 5000 abitanti Fr. 2600.–, con più di 5000 abitanti Fr. 5200.–).

I Comuni che diventano membri entro fine settembre versano comunque l'intero importo della tassa annua (la data di affiliazione è definita dall'arrivo del formulario di adesione firmato all'Associazione). Essi hanno quindi diritto alla consulenza annuale rispettivamente alla verifica dei risultati entro la fine dell'anno in corso. La/il consulente Città dell'energia® ne viene informato attraverso una copia della conferma di affiliazione all'Associazione. I Comuni certificati con l'European Energy Award® devono essere membri dell'Associazione Città dell'energia.

9.2 PRESTAZIONI DI CONSULENZA NEI COMUNI

La consulenza rispettivamente la verifica annuale svolta nei Comuni membri dalla/dal consulente accreditata/o Città dell'energia[®], viene sostenuta finanziariamente dall'Associazione/da SvizzeraEnergia per i Comuni con un contributo di Fr. 1250.–. Per le unioni di Comuni viene finanziato un importo pari al doppio di quello previsto per un singolo Comune e quindi Fr. 1250.– x 2 = Fr. 2500.–.

Tutti gli altri servizi offerti dalle/dai consulenti Città dell'energia[®] nell'ambito del processo di certificazione sono soggetti a costi e vengono offerti al Comune tramite un'offerta specifica. Gli onorari si basano sulle tariffe per gli esperti dell'Ufficio federale dell'energia.

SvizzeraEnergia per i Comuni partecipa ai costi delle prestazioni offerte dalle/dai Consulenti Città dell'energia[®]. I costi delle prestazioni di consulenza svolte dalle/dai consulenti Città dell'energia[®] vengono ridotti in base ai sopraccitati contributi. Questi ultimi devono essere indicati anche nell'offerta. Condizione per l'ottenimento dei contributi durante l'audit di certificazione e il re-audit, è che il Comune sia membro dell'Associazione e che la richiesta di certificazione venga approvata dalla Commissione del label. Le unioni di Comuni hanno diritto alle medesime prestazioni a cui hanno diritto due Comuni singoli.

9.3 COSTI DI VERIFICA

Per i Comuni la verifica effettuata dalle/dagli auditrici/ori e dalla Commissione del label nell'ambito del ciclo ordinario di ricertificazione (ogni 4 anni) è gratuita. Le corrispondenti prestazioni delle/degli auditrici/ori e della Commissione del label vengono finanziate dall'Associazione.

I Comuni che richiedono una ricertificazione prima che sia trascorso il periodo previsto di 4 anni, devono coprire i costi per un importo pari a Fr. 2500.–.

La verifica per la certificazione eea[®] GOLD è soggetta a costi a carico del Comune (www.european-energy-award.org).

9.4 TASSE E CONTRIBUTI PER COMUNI NON SVIZZERI

Le Città e i Comuni non svizzeri che ricevono il label «Città dell'energia[®]» non hanno alcun diritto agli aiuti finanziari del Programma SvizzeraEnergia per i Comuni. La totalità dei costi di certificazione è pertanto a loro carico.

10. MODIFICHE

Per tenere conto degli sviluppi a livello tecnico e in campo legislativo, le condizioni e i contenuti del processo di certificazione vengono regolarmente rivisti e adattati, in accordo degli organi competenti.

11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Questo regolamento entra in vigore il 01.01.2014 e sostituisce il regolamento precedente del 15.05.2012.

Liestal, 03.12.2013 / R. Horbaty / S. Huber